

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 954)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9^a Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 28 febbraio 1973 (V. Stampato n. 1024)*

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(GULLOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(NATALI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'8 marzo 1973*

**Concessione di un contributo straordinario
all'Ente autonomo Flumendosa**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A favore dell'Ente autonomo del Flumendosa — istituito con regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498, modificato dalla legge 1° luglio 1952, n. 862, con il compito di provvedere alla razionale utilizzazione delle acque del bacino del medio e basso Flumendosa, per uso irriguo, potabile ed idroelettrico — è autorizzata la concessione di un

contributo straordinario di lire 150 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1971 al 1973, da destinare al ripianamento dei bilanci dell'ente.

Una relazione sull'andamento dell'ente dovrà essere allegata ogni anno allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

La relazione è deliberata dal consiglio di amministrazione dell'ente unitamente al conto consuntivo.

Art. 2.

All'onere di lire 150 milioni, relativo all'anno finanziario 1971, si provvede a carico delle disponibilità del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

All'onere di lire 150 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per ciascuno degli anni finanziari 1972 e 1973, si provvede, rispettivamente, a carico e mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo numero 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.